



# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 23  
DEL 08.09.2015

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Art. 63 D.Lgs. n. 267/2000. Contestazione causa di incompatibilità del Sig. Caccia Mario con il ruolo di consigliere comunale. Esame osservazioni pervenute e deliberazione definitiva in ordine alla contestazione di incompatibilità.

L'anno DUEMILAQUINDICI, addì 08 del mese di SETTEMBRE alle ore 21,00 nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

BENETTI ARRIGO  
BALLASINA ANGELO  
BALOSSINI LIVIA  
ROSSI SILVIO  
MARCHESI SUSANNA  
DE BELLIS ANGELO  
DELLERA VALENTINA  
CACCIA MARIO  
ANGIONI ALDO  
CAIONE MARCELLO

Presenti	Assenti
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
X	
10	

Partecipa il Segretario Comunale Brera dott. Gianfranco, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arrigo Benetti assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Oggetto: Art. 63 D.Lgs. n. 267/2000. Contestazione causa di incompatibilità del Sig. Caccia Mario con il ruolo di consigliere comunale. Esame osservazioni pervenute e deliberazione definitiva in ordine alla contestazione di incompatibilità

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con delibera n. 10 del 1 giugno 2011 il Consiglio Comunale ha proceduto all'esame delle condizioni di candidabilità, eleggibilità e compatibilità del Sindaco e dei consiglieri comunali a seguito della consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011, ai sensi dell'art.41 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n.267;

Dato atto che, tra i consiglieri Comunali eletti a seguito della consultazione elettorale del 15 e 16 maggio 2011, risulta far parte dell'organo consiliare il sig. Caccia Mario;

Dato atto che il Sig. Caccia Mario, in qualità di parte ricorrente, ha presentato in data 8 maggio 2015, n. cron. 28983, al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte un ricorso amministrativo n. 529/2015 depositato in data 20.5.2015, per l'annullamento e/o riforma e/o declaratoria di inefficacia della ordinanza n. 6/2015 in data 9 marzo, adottata dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Granozzo con Monticello con la quale si ordina al sig. Caccia Mario il ripristino e/o la demolizione delle opere eseguite sull'immobile sito in Granozzo con Monticello, Cascina Angiolina n. 1, relativamente alla realizzazione di una piscina che risulta essere stata edificata dentro la fascia di rispetto di nastri stradali;

Visto in proposito l'art. 63 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267 il quale stabilisce al comma 1 che non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: .....4) colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia. ....

Visto il successivo art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000 il quale stabilisce quanto segue:

1. Quando successivamente alla elezione si verifichi qualcuna delle condizioni previste dal presente capo come causa di ineleggibilità ovvero esista al momento della elezione o si verifichi successivamente qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo il consiglio di cui l'interessato fa parte gliela contesta.
2. L'amministratore locale ha dieci giorni di tempo per formulare osservazioni o per eliminare le cause di ineleggibilità sopravvenute o di incompatibilità.
3. Nel caso in cui venga proposta azione di accertamento in sede giurisdizionale ai sensi del successivo articolo 70, il termine di dieci giorni previsto dal comma 2 decorre dalla data di notificazione del ricorso.
4. Entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il consiglio delibera definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di ineleggibilità o di incompatibilità, invita l'amministratore a rimuoverla o ad esprimere, se del caso, la opzione per la carica che intende conservare.

5. Qualora l'amministratore non vi provveda entro i successivi 10 giorni il consiglio lo dichiara decaduto. Contro la deliberazione adottata è ammesso ricorso giurisdizionale al tribunale competente per territorio.

6. La deliberazione deve essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del consiglio e notificata, entro i cinque giorni successivi, a colui che è stato dichiarato decaduto.

7. Le deliberazioni di cui al presente articolo sono adottate di ufficio o su istanza di qualsiasi elettore.

Considerato che il ricorso al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale presentato dal Sig. Caccia Mario ha dato origine al verificarsi, in un momento successivo alle elezioni amministrative, di una condizione di incompatibilità con il ruolo di consigliere comunale, nella fattispecie individuabile nella situazione di incompatibilità prevista dall'art. 63 comma 1 punto 4), essendo in presenza di una lite pendente instaurata, quale parte in un procedimento amministrativo, da un consigliere comunale contro lo stesso comune dove riveste il ruolo di consigliere comunale.

Dato atto che l'art. 69 del D.Lgs. n. 267/2000 attribuisce al consiglio comunale, qualora si verifichi successivamente alla elezione, qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal testo unico delle autonomie locali, l'iniziativa d'ufficio di contestarle al consigliere di cui l'interessato fa parte;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 29.7.2015 con la quale il Consiglio Comunale ha deliberato quanto segue:

“1) Di contestare ai sensi dell'art. 63 comma 1 punto 4) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, al Consigliere Comunale Sig. Caccia Mario, la sopravvenuta incompatibilità con il suddetto ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Granozzo con Monticello per lite pendente instaurata dallo stesso consigliere comunale in qualità di parte ricorrente, in un procedimento amministrativo avanti al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, contro il Comune di Granozzo con Monticello, identificato nel ricorso amministrativo n. 529/2015 depositato in data 20.5.2015, per l'annullamento e/o riforma e/o declaratoria di inefficacia della ordinanza n. 6/2015 in data 9 marzo, adottata dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Granozzo con Monticello con la quale si ordina al sig. Caccia Mario il ripristino e/o la demolizione delle opere eseguite sull'immobile sito in Granozzo con Monticello, Cascina Angiolina n. 1, relativamente alla realizzazione di una piscina che risulta essere stata edificata dentro la fascia di rispetto di nastri stradali;

2) Di concedere al Consigliere Comunale dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica di copia del presente atto deliberativo, per formulare osservazioni o per eliminare le cause sopravvenute di incompatibilità a cui è fatto riferimento con il presente atto di contestazione;

3) Di dare atto che entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2 il Consiglio provvederà a deliberare definitivamente e, ove ritenga sussistente la causa di incompatibilità sopravvenuta, inviterà l'amministratore a rimuoverla;

4) Di precisare che, qualora l'amministratore non vi provvederà entro i successivi dieci giorni dalla notifica della deliberazione di cui al punto 3), il Consiglio lo dichiarerà decaduto e la deliberazione dovrà essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Comune e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto.”

Dato atto che il Sindaco del Comune di Granozzo con Monticello, con lettera del 21 agosto 2015 n. 4102, ha provveduto a notificare al Sig. Caccia Mario copia della suddetta deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29.7.2015, concedendo dieci giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica di copia della deliberazione stessa, al Consigliere comunale Caccia Mario per formulare osservazioni o per eliminare le cause sopravvenute di incompatibilità a cui è fatto riferimento con l'atto di contestazione;

Rilevato che la notifica dell'atto deliberativo è avvenuta in data 21 agosto 2015 mediante consegna al diretto interessato e che pertanto i termini per presentare osservazioni scadevano il giorno 31 agosto 2015;

Preso atto che il Consigliere comunale Caccia Mario ha presentato in data 29 agosto 2015 e, quindi, entro i termini prescritti, apposite osservazioni alla contestazione di incompatibilità ex art. 63 del D.Lgs n. 267/2000;

Dato atto che tali osservazioni sono state protocollate al n. 4246 del protocollo generale dell'ente in data 29 agosto 2015;

Data lettura delle osservazioni presentate dal consigliere comunale Caccia Mario **che si allegano al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale** [1].

Intervengono i consiglieri:

Sindaco: c'è poco su cui intervenire. E' una situazione non creata da noi; c'è una situazione di incompatibilità chiara, stabilita dalla legge, con un ricorso al TAR contro un atto del comune; c'è una incompatibilità; lo dice la legge non lo diciamo noi; cosa c'entra il riferimento alla biemme2?

Caione: Caccia ha presentato una variante nel 2002 in corso d'opera, il tecnico e la commissione edilizia non si sono pronunciati; dal 2002 al 2011 non è successo nulla, è mai stata consultata la commissione edilizia?

Sindaco: sono tutti aspetti che non interessano; c'è un ricorso al Tar che crea una situazione di incompatibilità; l'abuso non lo abbiamo fatto noi ed il ricorso al Tar lo ha fatto Caccia;

Caccia: non ho fatto nessun abuso, avevo presentato domanda e non mi è stata rigettata. Ho fatto le domande correttamente, poi risulta che non avessi presentato un certificato di ultimazione dei lavori. Dal 2011 chiedo di sanare questa situazione; mi ero consultato con il tecnico e mi aveva dato lui le indicazioni, che ho seguito, di presentare una domanda di sanatoria. Vi siete inventati questo percorso e non potevo fare altro che presentare ricorso al Tar; se siete convinti che il tecnico abbia agito correttamente nel 2011 quando ho segnalato il problema, dicendomi di fare domanda in sanatoria, allora applicate l'art. 63, ma in questo caso siete completamente e volutamente fuori strada. Non citate leggi e regolamenti; leggi e regolamenti li abbiamo già indicati noi.

Angioni: l'ordinanza di demolizione è stata fatta solo in questo caso; ci sarebbe mezzo paese dove intervenire, ma non intervenite. Ci sono abusi, compresi i consiglieri, dove non siete intervenuti. Nel caso in questione il comune non sarebbe dovuto intervenire, dopo tanti anni di silenzio. Avete fatto l'ordinanza per indurre Caccia a fare ricorso al Tar. Voi avete creato l'incompatibilità. Farò l'elenco degli abusi, compresi i vostri. Avete sbagliato fin dall'inizio; voi ignorate la legge. Dal

2002 ci sono progetti con una piscina e adesso dite che è abusiva, è da pazzi. State giocando con le persone, correggete l'errore.

Caione: è una pratica che porta la data del 2002 e non è mai stata definita; state distruggendo la figura del Caccia.

Sindaco: sono cose serie ma chiare; c'è un ricorso al Tar che crea incompatibilità, e basta.

De Bellis: se Caccia dice di essere in regola perché ha fatto sanatoria? Dici di irregolarità commesse da consiglieri, dicci quali sono.

Angioni: sarà fatto, per iscritto.

Conclusi gli interventi;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 7, contrari 3 (Caccia, Angioni, Caione), astenuti zero espressi per alzata di mano;

#### DELIBERA

1) Di contestare in via definitiva, ai sensi dell'art. 63 comma 1 punto 4) del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, al Consigliere Comunale Sig. Caccia Mario, la sussistenza della sopravvenuta incompatibilità con il suddetto ruolo di Consigliere Comunale del Comune di Granozzo con Monticello per lite pendente instaurata dallo stesso consigliere comunale in qualità di parte ricorrente, in un procedimento amministrativo avanti al TAR – Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, contro il Comune di Granozzo con Monticello, identificato nel ricorso amministrativo n. 529/2015 depositato in data 20.5.2015, per l'annullamento e/o riforma e/o declaratoria di inefficacia della ordinanza n. 6/2015 in data 9 marzo, adottata dal responsabile del servizio tecnico del Comune di Granozzo con Monticello con la quale si ordina al sig. Caccia Mario il ripristino e/o la demolizione delle opere eseguite sull'immobile sito in Granozzo con Monticello, Cascina Angiolina n. 1, relativamente alla realizzazione di una piscina che risulta essere stata edificata dentro la fascia di rispetto di nastri stradali;

2) di invitare il Consigliere Caccia Mario a rimuovere la sussistente causa di incompatibilità sopravvenuta individuata al precedente punto 1), entro dieci giorni dalla notifica della presente deliberazione definitiva;

3) Di precisare che, qualora l'amministratore non vi provvederà entro i successivi dieci giorni dalla notifica della presente deliberazione definitiva, il Consiglio lo dichiarerà decaduto e la deliberazione dovrà essere, nel giorno successivo, depositata nella segreteria del Comune e notificata, entro i cinque giorni successivi, al Consigliere dichiarato decaduto;

4) Di dichiarare il presente atto, con successiva e autonoma votazione, con voti favorevoli 7, contrari 3 (Caccia, Angioni, Caione), astenuti zero, espressi per alzata di mano, immediatamente eseguibile.

[1] modifica al presente verbale, introdotta con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 in data 13.10.2015.

# COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

---

## PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 23 del 08.09.2015 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

---

---

Il Responsabile del Servizio  
- F.to Brera dott. Gianfranco -



---

\*\*\*\*\*

Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO  
F.to Benetti Arrigo

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Brera dott. Gianfranco

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE  
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. \_\_\_\_\_

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene ripubblicato il giorno 16/11/2015 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 16/11/2015

IL MESSO  
F.to Pedalino Maria





Granozzo con Monticello 29 agosto 2015

All'III.mo Sindaco del Comune di Granozzo con Monticello

All'attenzione del Consiglio Comunale del Comune di Granozzo con Monticello

OGGETTO: Osservazioni alla Contestazione ex art. 63 D.Lgs. n. 267/2000 prot. n. 4102 del 21 agosto 2015 notificati il 21 agosto 2015.

Il sottoscritto Caccia Mario nella mia qualità di Consigliere Comunale, in merito alla contestata causa di incompatibilità ed all'avvio del procedimento previsto e prescritto dall'art. 63 cit. rilevo quanto segue.

1) Ho promosso avanti al Tar di Torino controversia con il Comune di Granozzo con Monticello, avente per oggetto l'accertamento dell'illegittimità dell'ordinanza n. 6 del 9 marzo 2015, a firma del Responsabile del Servizio Dondi Geom. Maria Cristina, di demolizione di manufatti eseguiti sull'immobile in cascina Angiolina, n.1 per i quali è stato richiesto in data 14/3/2011 il Permesso di Costruire in sanatoria.

In particolare, il responsabile dell'Ufficio Tecnico contesta che uno dei manufatti, la piscina, è stato edificato violando la fascia di rispetto dai nastri stradali. L'ordine di demolizione riguarda l'opera che secondo il responsabile risulterebbe essere edificata all'interno della fascia di rispetto ed altre che lo stesso Tecnico definisce sanabili, ma per le quali non rilascia il permesso in sanatoria.

Lo scrivente, ritenendo di essere stato leso in un suo diritto soggettivo, ha richiesto all'Autorità Giudiziaria l'accertamento dell'illegittimità del provvedimento.

L'odierno esponente ha dunque illustrato al Tar le sue ragioni, supportate dal parere della Provincia di Novara, ente Proprietario della Strada per la quale si contesta la violazione della fascia di rispetto nell'edificazione della piscina.

Il Giudice Amministrativo, ha sospeso il provvedimento di demolizione ed ha invitato l'Ente al riesame dell'ordinanza impugnata alla luce di precise indicazioni che riassumono le osservazioni svolte in ricorso.

2) Pur non contestando nei fatti sopraesposti la sussistenza dei presupposti descritti dall'art. 63 D.lgs. citato, ritengo di porre all'attenzione del Consiglio Comunale alcuni spunti di riflessione per individuarne le cause e le conseguenze e ciò nel rispetto del contraddittorio democratico

a) il permesso per costruire in sanatoria è stato presentato nel marzo del 2011 su indicazione dell'allora Responsabile dell'Ufficio Tecnico, geom. Fassone, al fine di ottenere più celermente "la chiusura lavori" relativa ad opere per le quali era stata rilasciata regolare concessione edilizia;

b) il primo parere della Provincia di Novara, ente proprietario della Strada in fregio all'immobile di cui all'ordinanza di demolizione, e a mio parere meritevole di approfondimento in quanto generico ma ritenuto presupposto dell'ordine di demolizione, è stato acquisito dall'Ufficio Tecnico nel febbraio del 2013. Da allora nessuna comunicazione è più pervenuta. Solo nel febbraio 2015, senza aver acquisito alcuna ulteriore documentazione, anche solo a titolo di chiarimenti, l'Ufficio Tecnico rigettava improvvisamente l'istanza di permesso di costruire in sanatoria. Seguiva l'ordinanza di demolizione in data 9 marzo 2015.

c) Il secondo parere della Provincia di Novara, acquisito a seguito di mia richiesta, dopo l'ordinanza di demolizione e che conclude per la legittimità dell'edificazione della piscina all'interno della fascia di rispetto, è stato completamente ignorato dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico

d) Il Tar nel contraddittorio delle parti ha dato delle precise indicazioni per il riesame dell'ordinanza che l'Ufficio Tecnico, allo stato, sembra aver ignorato.

Ritengo che tutto quanto sopra esposto debba essere inquadrato nel contesto storico / politico del nostro Comune: nella primavera 2016 ci saranno infatti le elezioni amministrative.

Escludendo che l'intera vicenda sia un modo per evitare la mia partecipazione al dialogo politico, ma mero frutto di una errata valutazione da parte del responsabile del Procedimento, non potrà che conseguire l'opportunità di rimediare allo stesso con un procedimento di autotutela", misura prevista dal Legislatore che dà al Funzionario lo strumento della "revoca".

Se così non fosse, si potrebbe arrivare addirittura a dubitare sulla natura /finalità di tutte le decisioni che ciascuno di noi che riveste una carica politica si trova a dover compiere nella sua vita e per il suo quotidiano creando, in questo modo, un clima di sospetto a discapito dell'interesse collettivo

Anche le dimissioni nell'aprile del 2015 del sindaco Benetti da membro del CDA, della Società Studio Biemme 2 srl di cui è socio al 25% ed il subentro quale amministratore unico della sig.ra Buscain Liliana, allora, potrebbero essere interpretate in modo malizioso e cioè ritenerle rassegnate per evitare una situazione di imbarazzo, in vista delle prossime elezioni amministrative, per un ipotetico conflitto di interessi tra l'uomo politico che amministra la res pubblica ed il membro del Cda che assume decisioni inerenti all'amministrazione della propria società operante sul territorio. Ma ciò non è.

Ritengo pertanto che allo stato ci siano tutti i presupposti per la rimozione della causa di incompatibilità da parte dell'Ufficio Tecnico del Comune. Il Responsabile del Procedimento infatti, seguendo le indicazioni date dal Tar, non può esimersi dal procedere al riesame dell'ordinanza ed assumere i conseguenti provvedimenti.

Ritengo peraltro indispensabile la volontà politica del Consiglio Comunale all'eliminazione della causa di incompatibilità, in quanto soggetto responsabile della gestione dei tempi e delle modalità dell'instaurato procedimento.

Distinti saluti

Il Consigliere Comunale

Mario Caccia

